ATTO COSTITUTIVO

DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove luglio duemiladieci.

19 luglio 2010

In Napoli, al viale Gramsci n. 17/b.

Innanzi a me **notaio STEFANO BOCCIERI**, con sede in Barano d'I-schia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, alla presenza di:

ANGELO TURRISI, nato a Manduria (TA) il 28 marzo 1974 e residente a Rossano (CS) via A. Manzoni n. 31;

ADA DI DIO, nata a Benevento il 30 agosto 1977 ed ivi residente alla via Torre della Catena n. 98; testimoni idonei come mi confermano,

SI COSTITUISCE

ASCIERTO PAOLO ANTONIO, nato a Solopaca (BN) il giorno 8 novembre 1964, e residente in Marano di Napoli (NA) al C.so Italia n. 79/bis, Codice Fiscale SCR PNT 64S08 I809S, il quale interviene al presente atto sia in proprio che quale procuratore:

- dell'"ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, con sede in Napoli alla Via Mariano Semmola, Codice Fiscale 00911350635, giusta procura speciale a mio rogito rilasciata dal Direttore Generale dott. Tonino Pedicini nato a Foglianise (BN) il 22 dicembre 1950, in data 7 luglio 2010 (Rep. n. 24438) che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

SATRIANO ROCCO ALFREDO, nato a Baragiano (PZ) il 10 ottobre 1950, e residente in Napoli alla via Croce Rossa n. 21, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore:

- della SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, con sede in Caserta al viale Alberto Beneduce n. 10, Codice Fiscale 02044190615, giusta procura speciale a rogito del notaio Alfredo Limosani (Rep. n. 15748) rilasciata dal Magnifico Rettore prof. Francesco Rossi nato a Striano (NA) il 15 giugno 1948, in data 19 luglio 2010 che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

de FALCO PIERLUIGI, nato a Napoli il 28 dicembre 1969, ed ivi residente alla Via Cavallerizza n. 8, Codice Fiscale DFL PLG 69T28 F839S.

Io notaio sono certo dell'identità e qualità personale dei costituiti.

PREMESSO

- che negli ultimi dieci anni il melanoma ha fatto registrare continui incrementi, raddoppiando la sua incidenza e carsando ogni anno, per la sua estrema aggressività circa setremila nuove diagnosi con millecinquecento decessi in Italia;

Registrato ad Ischia
II 7 - 9 - 2010
al n. 165




- che le possibilità di guarigione sono legate alla tempestività della diagnosi clinica e strumentale e ad una risposta terapeutica integrata multidisciplinare;
- che la malattia, per quanto aggressiva e letale, non sempre trova in tutte le strutture di ricovero adeguate competenze professionali ed una organizzazione in grado di fornire l'intero complesso delle prestazioni richieste tanto che, per la gran parte, tale patologia viene prevalentemente trattata nel nostro Paese negli istituti oncologici;
- che in Campania esiste, per questa patologia, una competenza unica, riconosciuta in tutto il mondo, ed infatti sul territorio regionale, sono presenti Aziende Ospedaliere, Università e soprattutto l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale dove operano medici e ricercatori le cui competenze sono riconosciute a livello internazionale e rappresentano un fiore all'occhiello per la Regione stessa;
- che occorre costituire un soggetto giuridico che possa, nel presente ma anche nel futuro, lavorare attivamente ed esclusivamente per la promozione dell'informazione e della ricerca sul melanoma;
- che tale soggetto si farebbe promotore di iniziative a scopo sociale, rivolte direttamente al progresso scientifico;
- che una Fondazione, soggetto senza scopo di lucro e dotato di un patrimonio destinato allo scopo, rappresenta il soggetto giuridicamente più idoneo al perseguimento di tali obiettivi, in quanto altresì capace di unire l'impegno di più soggetti, sia pubblici che privati;
- che alla futura costituzione della fondazione suddetta hanno, allo stato, aderito con propri atti deliberativi, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori Fondazione Giovanni Pascale;
- che la creazione di una Fondazione sul melanoma potrebbe diventare un ulteriore fiore all'occhiello della Regione Campania distintasi per l'attenzione rivolta al progresso scientifico ed alla lotta al melanoma e per aver costituito la prima Fondazione per il melanoma in Italia.

Tanto premesso

da doversi considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula quanto segue.

ARTTICOLO 1 - E' costituita da ASCIERTO PAOLO ANTONIO, dall'"ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, e dalla SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del c.c. la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Melanoma - ONLUS", avente sede in Napoli alla via Mariano Semmola, presso l'Isituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "Fondazione Giovanni Pascale".

La Fondazione rivestirà la forma di "organizzazione non l



crativa di interesse sociale" (ONLUS) ai sensi del Decreto legislativo n. 460/1997, e svolgerà la propria attività in conformità alla predetta normativa e sue successive modifiche ed integrazioni, e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto di seguito indicato, contenente gli opportuni adequamenti.

La Fondazione sarà obbligata ad usare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - o l'acronimo "ONLUS", così come espressamente previsto all'art. 10 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 460/1997.


ARTICOLO 2 - La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione in partecipazione, nell'ambito del più vasto genere "fondazione", disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- 1) promuovere la ricerca oncologica e l'acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del melanoma in particolare, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori e del melanoma in particolare;
- 2) favorire il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica, all'assistenza (la cosiddetta "ricerca di traslazione") e, con percorso inverso, dall'assistenza alla ricerca;
- 3) promuovere il miglioramento dell' assistenza ai pazienti affetti da melanoma, avvalendosi dei più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare, nel meridione d'Italia, il livello qualitativo della prevenzione e della diagnosi del melanoma e di offrire terapie di avanguardia, riducendo la migrazione sanitaria dei pazienti oncologici;
- 4) promuovere la formazione di personale destinato all'assistenza, alla prevenzione del melanoma ed alla ricerca oncologica;
- 5) promuovere la diffusione di conoscenze presso la popolazione mediante l'istituzione ed il potenziamento di programmi di educazione sanitaria.

Per il perseguimento di questi obiettivi e per lo svolgimento di dette attività, la Fondazione si propone di:

- a) promuovere e gestire la sottoscrizione di somme di denaro, compresa la ricerca di eventuali sponsor, mirate a sostenere sia le proprie iniziative che quelle di altre istituzioni compatibili con i propri scopi;
- b) creare e gestire centri di eccellenza per il miglioramento dei livelli assistenziali in campo oncologico.



La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

In particolare, tra le altre, la Fondazione intende realizzare le finalità specifiche precisate nell'art. 3 dello Statuto di cui appresso.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che il Consiglio di amministrazione riterrà, di volta in volta, idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad Enti e società, sia italiani che esteri, ponendo in essere gli accordi consentiti dalle norme vigenti, le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione stessa.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse ed entro tali limiti potrà svolgere le attività economiche necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

ARTICOLO 3 - La vita e il funzionamento della Fondazione sono regolati dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data ai costituiti, presenti i testi.

ARTICOLO 4 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- il Comitato scientifico, ove nominato;
- Il Revisore dei conti, ove nominato.

Il suddetto Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici e durerà in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati; esso è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali della vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A comporre il primo Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, vengono nominati i costituiti:

- ASCIERTO PAOLO ANTONIO, quale Presidente;
- SATRIANO ROCCO ALFREDO, vice Presidente, e DE FALCO PIER-LUIGI, quale consigliere.

I suddetti dottori ASCIERTO PAOLO ANTONIO, SATRIANO ROCCO AL-FREDO e DE FALCO PIERLUIGI dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 5 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione viene conferita alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la complessiva somma di Euro 60.002 (sessantamila-

due) risultante dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori nelle sottoindicate misure, e precisamente:

ASCIERTO PAOLO ANTONIO, assegna quale fondo di dotazione in danaro, a titolo gratuito, la somma di Euro 60.000 (sessantamila), somma già depositata presso il Banco di Napoli - filiale di via Toledo, su conto corrente n. 1000/15560 intestato a "Comitato Promotore Fondazione Melanoma;

- L'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, come rappresentato, assegna quale fondo di dotazione in danaro, a titolo gratuito, la somma di Euro 1 (uno) giusta delibera del Direttore Generale n. 680 del 23 ottobre 2007;
- la SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, come rappresentata, assegna quale fondo di dotazione in danaro, a titolo gratuito, la somma di Euro 1 (uno) giusta delibera del Senato Accademico n. 54 del 25 giugno 2008 e delibera del consiglio di amministrazione n. 105 del 25 giugno 2008.

ARTICOLO 6 - La dotazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, impegnandosi essi comparenti, anche nelle suddette qualità, a provvedere allo svolgimento delle pratiche occorrenti per l'iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone giuridiche; il Presidente della Fondazione, inoltre, è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato, le eventuali modificazioni che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 7 - Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno nel quale la Fondazione avrà il riconoscimento; i successivi esercizi avranno inizio il 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 8 - Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte con espresso richiamo, ai fini delle agevolazioni fiscali, alle disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B". Di questo atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, ho dato lettura, presenti i testimoni, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciannove e venti minuti.

Consta di fogli tre per facciate undici in qui.

Firmato: Paolo Antonio Ascierto - Rocco Alfredo Satriano - Pierluigi de Falco - Angelo Turrisi - Ada Di Dio - Stefano BOCCIERI (sigillo).

Repertorio n.24438

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette luglio duemiladieci.

7 luglio 2010

In Napoli, alla via Mariano Semmola in un ufficio dell'Istituto Pascale.

Innanzi a me **notaio STEFANO BOCCIERI**, con sede in Barano d'I-schia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, alla presenza di:

LOREDANA CICI, nata a Roma il 9 febbraio 1950 e residente ivi alla via Giovanni Bucco n. 30;

FRANCESCO FAVA, nato a Napoli il 2 aprile 1955 ed ivi residente alla via D. Fontana n. 159;

testimoni idonei come mi confermano,

SI COSTITUISCE

PEDICINI TONINO nato a Foglianise (BN) il 22 dicembre 1950, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, con sede in Napoli alla Via Mariano Semmola, ove domicilia per la carica, Codice Fiscale 00911350635, giusta Decreto presidenziale della Regione Campania del 5 settembre 2009 n. 234, e successiva Presa d'atto del detto Decreto (Deliberazione n. 908 del 15 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge).


Io notaio sono certo dell' identità personale del costituito, il quale col presente atto

NOMINA

e costituisce suo procuratore speciale: il dott. ASCIERTO PAOLO ANTONIO, nato a Solopaca (BN) il giorno 8 novembre 1964, e residente in Marano di Napoli (NA) al C.so Italia n. 79/bis, affinchè questi in nome e per conto del sopraindicato "ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" intervenga nell'atto avente ad oggetto la costituzione della Fondazione di cui appresso, prevedendo un contributo a carico della Fondazione stessa della somma pari ad Euro 1 (uno).

Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato a costituirsi nell' atto pubblico avente ad oggetto la costituzione della Fondazione sopra menzionata, che dovrà rispondere ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, e che rivestirà la "forma di organizzazione non lucrativa di interesse sociale" (ONLUS), nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e ss. del c.c..

Pertanto, il nominato procuratore è espressamente autorizzato ad effettuare la relativa dotazione di cui sopra ed a sotzo-




scrivere lo statuto che regolamenterà la vita ed il funzionamento della Fondazione medesima, avente finalità esclusivamente di solidarietà sociale, e che in particolare dovrà promuovere la ricerca oncologica e l'acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e specialmente del melanoma, dando atto che non essendovi scopo di lucro, sarà vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili.

Il nominato procuratore è autorizzato altresì a concordare la denominazione della Fondazione, quali debbano essere gli organi della stessa, i suoi componenti, e a rendere tutte le relative dichiarazioni, ed in genere a fare tutto quanto si renderà utile ed opportuno per l'espletamento del presente incarico che viene conferito a titolo gratuito, senza obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate quattro, ho dato lettura, presenti i testimoni, al costituito che lo approva.

Firmato: Tonino Pedicini - Loredana Cici - Fava Francesco - Stefano BOCCIERI (sigillo).



ALLEGATO « B »	1
Nº 10144-di raccolt	a

Alfredo Limosani
Notaio

-		Notaio
-	Repertorio N. 15748	Siotaro
	Repertorio N. 15/48	
•	PROCURA SPECIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
,	- Addì diciannove luglio duemiladieci	00000
	In Napoli alla Via Costantinopoli n. 104, nell'Ufficio del -	
	Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli	
	19 luglio 2010 =	
	Avanti a me Dottor Alfredo Limosani, Notaio in Capri, con	
	studio alla via Le Botteghe n. 16, iscritto al Collegio No-	
	tarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e	100,40
	Nola, ed alla presenza di testi, noti ed idonei:	
	- PERRETTI Paolo, nato a Napoli il primo marzo millenovecen-	
	tosettantadue, ivi residente alla via Montedonzelli n. 41; -	
	- MINALE Alessandra, nata a Napoli il dodici febbraio mille-	
	novecentosessantasei, ivi residente alla via Pietro Castel	
*	lino n. 132;	
	E' PRESENTE	
<u> </u>	Il Magnifico Rettore Professore ROSSI Francesco, nato a	
	Striano il quindici giugno millenovecentoquarantotto, il	
	quale interviene al presente atto nella qualità di Rettore e	
	legale rappresentante della "Seconda Università degli Studi	
	di Napoli" con sede in Caserta, al Viale Alberto Beneduce n.	
	10, dove domicilia per la carica, codice fiscale	
·	02044190615	
	Il suddetto della cui identità personale io notaio sono cer-	

		•
	to, nella predetta qualità con i poteri di cui allo statuto	•
	NOMINA	
	procuratore speciale della Seconda Università degli Studi di	
	Napoli il dottor SATRIANO Rocco Alfredo, nato a Boragiano	
	(PZ) il dieci ottobre millenovecentocinquanta, affinchè in-	•
	tervenga nell'atto avente ad oggetto la costituzione della	
	Fondazione, prevedendo un contributo a carico della Fonda-	
	zione stessa della somma pari ad Euro 1,00 (euro uno)	
	Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato a	
	costituirsi nell' atto pubblico avente ad oggetto la costi-	
	tuzione della Fondazione sopra menzionata, che dovrà rispon-	
	dere ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione	
	di Partecipazione, e che rivestirà la "forma di organizza-	•
	zione non lucrativa di interesse sociale" (ONLUS), nell'am-	
	bito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli	
	articoli 12 e ss. del c.c	
	Pertanto, il nominato procuratore è espressamente autorizza-	
	to ad effettuare la relativa dotazione di cui sopra ed a	
· ·	sottoscrivere lo statuto che regolamenterà la vita ed il	
	funzionamento della Fondazione medesima, avente finalità	
	esclusivamente di solidarietà sociale, e che in particolare	
w	dovrà promuovere la ricerca oncologica e l'acquisizione di	
	nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche	
	dei tumori e specialmente del melanoma, dando atto che non	
	essendovi scopo di lucro, sarà vietata qualsiasi distribu-	

•		
	zione diretta o indiretta di utili	
•	Il nominato procuratore è autorizzato altresì a concordare	
	la denominazione della Fondazione, quali debbano essere gli	
	organi della stessa, i suoi componenti, e a rendere tutte le	
	relative dichiarazioni, ed in genere a fare tutto quanto si	
	renderà utile ed opportuno per l'espletamento del presente	
	incarico che viene conferito a titolo gratuito, senza obbli-	
	go di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto	
	Richiesto -	
1070	io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato	
	lettura, presenti i testi, ai comparenti che da me interpel-	
	lati l'approvano e lo firmano unitamente ai testi e me No-	
	taio	
	Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia su	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	facciate due intere e quanto fin qui della presente	
-	/10/gn	
	los lecred	
	devoude Mule	
	Jehas Huslan	\\ \frac{1}{12}
		[5]
	Chick Cally	
	•	

.

n. 10144 di Raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE MELANOMA - ONLUS"

TITOLO I

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata: "Fondazione Melanoma - ONLUS", con sede in Napoli, alla Via Mariano Semmola presso l'Isituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "Fondazione Giovanni Pascale".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Melanoma - ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

DELEGAZIONI ED UFFICI


Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazione nazionale ed internazionale di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPI

La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intende operare nei seguenti settori:

- 1) ricerca oncologica ed acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del melanoma in particolare, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori e del melanoma in particolare;
- 2) favorire il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza (la cosiddetta "ricerca di traslazione") e, con percorso inverso, dall'assistenza alla ricerca;
- 3) promuovere il miglioramento dell' assistenza ai pazienti affetti da melanoma, avvalendosi dei più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare, nel meridione d'Italia, il livello qualitativo della prevenzione e della diagnosi del melanoma e di offrire terapie di avanguardia, riducendo la migrazione sanitaria dei pazienti oncologici;
- 4) promuovere la formazione di personale destinato sia all'assistenza che alla prevenzione del melanoma, sia alla ri/ cerca oncologica;
- 5) promuovere la diffusione di conoscenze presso la pop/la-



zione mediante l'istituzione ed il potenziamento di programmi di educazione sanitaria.

Per il perseguimento di questi obiettivi e per lo svolgimento di queste attività la fondazione si propone di:

- a) promuovere e gestire la sottoscrizione di somme di denaro, compresa la ricerca di eventuali sponsor, mirate a sostenere sia le proprie iniziative che quelle di altre istituzioni compatibili con i propri scopi;
- b) creare e gestire centri di eccellenza per il miglioramento dei livelli assistenziali in campo oncologico;
- c) valutare l'accettazione, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, di contributi da parte di altre Amministrazioni pubbliche, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonchè donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi.
- La Fondazione, pertanto, realizza il proprio scopo direttamente o indirettamente con ausili di fondazioni, enti di ricerca, istituti, società, consorzi o università che ne condividano gli obiettivi.
- La Fondazione persegue tali obiettivi, finanziando direttamente le attività o concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica italiani o stranieri e mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, allo scopo di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiare. La Fondazione può promuovere la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo e da quelle ad esse collegate e connesse.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui,
 a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di
 superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con
 enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed
 utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonchè di studi specifici e consulenze:
- partecipare ad associazioni enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori di settore di attività della Fondazione ed il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere, attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al persequimento delle finalità istituzionali.
- E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

VIGILANZA

l'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

ARTICOLO 6


PATRIMONIO

- Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso, o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi, quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

- Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della



fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- da ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis, del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati devono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi, delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili od avanzi di gestione del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge, o siano comunque effettuate, a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima struttura unitaria.

ARTICOLO 9

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- I membri della fondazione si dividono in:
- Fondatore promotore;
- Partecipanti fondatori e Partecipanti.

ARTICOLO 10

FONDATORE PROMOTORE

Sono fondatori promotori: il dott. Ascierto Paolo Antonio, l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori - Fondazione Giovanni Pascale, la Seconda Università degli Studi di Napoli, che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI FONDATORI E PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 12


PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'Estero.

ARTICOLO 13

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per



loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

ARTICOLO 14

ESCLUSIONE E RECESSO

- Il Consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luoqo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperta procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- Il Fondatore promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 15

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;
- il Revisore dei Conti ove nominato.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.
- La sua composizione sarà la seguente:
- a) fino ad otto membri nominati dal Fondatore Promotore;
- b) fino a sette membri nominati dai componenti sub lettera a) che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.
- I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei

Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l' Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonchè lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purchè sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 19

DIRETTORE GENERALE

IL Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonchè alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonchè agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

COMITATO SCIENTIFICO

- Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
- Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
- I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili.
- L'incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.
- Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
- Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

ARTICOLO 21

REVISORE DEI CONTI

- Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro del Revisori Contabili.
- Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro novanta giorni dall'insediamento. La sede dell'arbitrato sarà il Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 23

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento degli scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il Parere del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonchè di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ARTICOLO 24

CLUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

ARTICOLO 25

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

La presente copia è conforme al suo originale esistente nei miei atti, e munito delle prescritte firme.

Consta di PDICI fogli

Si rilascia per uso consentito.

Barano d'Ischia 11 6 SETTEMPE 20

Stefono Jocele